

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29047 Anno 2010
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Data Udienza: 04/05/2010

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) **LIGATO PIETRO N. IL 30/10/1973**

avverso l'ordinanza n. 2415/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del
22/07/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO
BONITO;
lette le richieste del PG Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;



Corte di Cassazione

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 22.7.2009, rigettava il reclamo per l'annullamento del decreto ministeriale di applicazione a suo carico del regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis O.P., propone ricorso per Cassazione Ligato Pietro, assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento perché viziata essa ordinanza, secondo prospettazione di parte, da difetto di motivazione e violazione di legge.

Rileva, in particolare, la difesa ricorrente, col primo dei due motivi di impugnazione, la esiguità dei supporti motivazionali a sostegno dell'impugnato provvedimento, supporti dati dalla biografia delinquenziale del detenuto, dalla elencazione delle vicende giudiziarie dei suoi familiari, la illogica riconduzione della sua pericolosità alle attività criminali, presunte, dei familiari stessi. Nulla invece avrebbe detto il Tribunale in ordine alle esigenze securitarie ed ignorata risulterebbe la circostanza che l'ordinanza cautelare richiamata nel provvedimento farebbe riferimento a fatti risalenti a sei anni or sono.

Col secondo motivo di ricorso lamenta inoltre la difesa ricorrente l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla singole limitazioni applicate con l'impugnato decreto ministeriale.

2. La doglianza è manifestamente infondata.

2.1 Il ricorso in esame trova la sua disciplina nell'art. 41 bis co. 2 *sexies* L. 26.07.1975 n. 354, il quale dispone, come è noto, che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che abbia deciso sul reclamo proposto avverso il Decreto Ministeriale di cui all'art. 41 bis co.2 bis è ricorribile in cassazione "per violazione di legge".

Nel caso di specie il ricorrente ha prospettato tale vizio di legittimità sotto il profilo del grave difetto di motivazione, giacché, secondo prospettazione difensiva, il giudice *a quo* avrebbe motivato in termini apparenti in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale, della sua attualità, nonché in ordine ad ogni altro requisito richiesto dalla norma per l'adozione del grave provvedimento impugnato, in particolare in ordine ai possibili collegamenti del detenuto con un associazioni criminali.

Orbene, secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte (Cass. pen. 13.03.92, p.c. in c. Bonati) la violazione di legge concernente la motivazione trova il suo fondamento nella disciplina costituzionale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 111 e consiste nella

omissione totale della motivazione stessa ovvero allorché ricorrano le ipotesi di motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudicante utilizza espressioni di stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto. Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie.

Di tali principi generali ha fatto buon uso la Corte di legittimità delibando il vizio in parola in ipotesi di impugnativa dinanzi ad essa dell'ordinanza di rigetto ex art. 41 bis co. 2 sexies L. 354/75. Secondo Cass. pen., sez. I, 9.01.2004, n. 449; 14.11.2003 n. 5338; 9.11.2004, n. 48494, infatti, in tema di regime carcerario differenziato, nella nozione di violazione di legge per cui è soltanto proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza – art. 41 bis comma 2 sexies, della legge n. 354 del 1975 – deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (anche Cass., Sez. I, 9.5.2006, n. 19093).

2.2 Applicando la sintetizzata lezione interpretativa al caso di specie, non può non rilevarsi che la motivazione impugnata sia logica nella sua articolazione argomentativa e coerente nel suo dipanarsi dialettico, oltre che lodevolmente esaustiva laddove, prendendo le mosse dalla puntuale definizione della personalità criminale dell'interessato -il cui quadro non può non colpire per la molteplicità dei precedenti e per la intensità criminale delle condotte in via di accertamento, collocate dal nostro ordinamento penale all'apice della graduazione di gravità- considera la certezza di possibili contatti del detenuto con ambienti malavitosi esterni sulla base del suo ruolo apicale nell'organizzazione, del suo ambiente familiare, caratterizzato dal coinvolgimento di più d'uno dei suoi componenti, delle risultanze delle informazioni di polizia, delle relazioni della DDA, della DNA e del Ministero dell'Interno.

L'ordinanza in esame ha infine motivatamente argomentato anche in ordine alle singole prescrizioni, nonostante diverso opinamento difensivo, richiamando la modificata disciplina dell'art. 41 bis co. 2 O.P..

Corretta pertanto si appalesa la conclusione giuridica tratta dal giudice territoriale il quale, sulle sintetizzate premesse, ha considerato, in applicazione coerente del dettato normativo di cui all'art. 41-bis co. 2-bis O.P., che nel caso di specie risulta accertata l'elevata possibilità che, in mancanza delle restrizioni connesse alla sottoposizione al regime detentivo differenziato, il ricorrente riprenderebbe contatti col gruppo criminale di provenienza (Cass., Sez. I, 29.9.2005, n. 39760, Emanuello).

2.3 A fronte dell'ampia motivazione innanzi sintetizzata la difesa ricorrente affida le sue articolate doglianze a valutazioni di merito, diverse da quelle logicamente espresse del giudice territoriale.


3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000,00.

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Roma, addì 4 maggio 2010

Il consigliere estensore



Il Presidente

